Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Lunedì, 25 febbraio 1935 - Anno XIII** — **Numero 47**

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

Camera dei deputati: Ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì 4 marzo 1935-XIII, alle ore 16 . . . . . Pag. 810

LEGGI E DECRETI

1934

REGIO DECRETO 1° dicembre 1934-XIII, n. 2315.
Composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste . . . . Pag. 810

REGIO DECRETO 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316.
Approvazione del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia . . . . . . Pag. 811

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2317.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria Santissima della Misericordia e Figliolanza, in Melilli (Siracusa). Pag. 816

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2318.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento e Maria Madre dei peccatori, in Melilli (Siracusa). Pag. 816

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2319.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento della Sciabica, in Ragusa . . . . Pag. 816

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII, n. 2320.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Suffragio nella Chiesa di San Francesco, in Tagliacozzo (Aquila). Pag. 816

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII, n. 2321.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS. Sacramento nella Chiesa di San Cosmo, in Tagliacozzo (Aquila). Pag. 816

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII, n. 2322.
Dichiarazione formale dei fini di alcune Confraternite della provincia di Aquila . . . . Pag. 816

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII.
Nomina di S. A. R. Aimone di Savoia Aosta, Duca di Spoleto, a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada. . . . . Pag. 817

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1935-XIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione di Consorzi agrari dell'Istria . . . . Pag. 817

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici: R. decreto 17 gennaio 1935, n. 44, concernente il conferimento di poteri straordinari al Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Bologna . Pag. 817

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Avviso di rettifica . . . Pag. 817

Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 24 dal 16 dicembre al 31 dicembre 1934 - Anno XIII . . . . Pag. 818

Banca d'Italia: Situazione al 31 gennaio 1935-XIII . Pag. 822

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 824

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 824

CONCORSI

Ministero delle **corporazioni**: Errata-corrige . . . . Pag. 824

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 25 FEBBRAIO 1935-XIII:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:

Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per le mappe 83 Le Castella e 91 Torrecchia passate dal comune di Roma a quello di Cisterna di Roma.

Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni costituenti il Distretto di Castel di Sangro della provincia di Aquila.

(510) - (511)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico**: Obbligazioni del Debito redimibile 3,50 per cento netto, categoria 1ª, sorteggiate nella 25ª estrazione del 9 febbraio 1935-XIII.

(528)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXIX — SESSIONE 1934-35

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per lunedì 4 marzo 1935-XIII, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. — *Nomina di un Questore.*

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge*:

1. — Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1976, che ha apportato modificazioni al R. decreto-legge 3 novembre 1927-VI, n. 2027, riguardante la concessione di esercizio dei diritti di pesca al comune di Taranto.

2. — Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 1983, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo.

3. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1979, concernente nuove norme per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2.

4. — Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1934-XIII, n. 1977, che modifica il ruolo unificato dell'Ufficio dei trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

5. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1988, recante nuove norme per la emissione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici.

6. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1989, riguardante l'istituzione di una Commissione di quattro membri in sostituzione del Comitato di vigilanza sulle radiodiffusioni.

7. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1996, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali le disposizioni della legge 14 gennaio 1929-VIII, n. 159, riguardanti i diritti di scritturato.

8. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2005, che modifica le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici di finanza del Regno.

9. — Convalidazione del R. decreto 2 dicembre 1934-XIII, n. 1999, autorizzante una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

10. — Conversione in legge del R. decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2022, recante autorizzazione della spesa di L. 110.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.

11. — Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2023, che impone speciali tasse di compensazione su merci provenienti da Paesi che non estendono ai similari prodotti italiani i particolari favori da essi concessi a taluni prodotti di terzi Stati.

12. — Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2048, che modifica l'importo del premio di arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

13. — Stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

14. — Stato di previsione della spesa del Ministero della educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

15. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

16. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

(531)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° dicembre 1934-XIII, n. 2315.

Composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3443, relativo alla composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste, modificato con i Regi

decreti 25 aprile 1929, n. 926, 19 gennaio 1931, n. 214, 5 giugno 1933, n. 928, e 15 marzo 1934, n. 829;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per l'aeronautica, per le colonie, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste resta stabilita come segue:

un ufficiale ammiraglio in servizio permanente o delle categorie in congedo, presidente;

il direttore generale del personale e dei Servizi militari presso il Ministero della marina, membro;

il capo della Divisione dei porti del Ministero dei lavori pubblici, membro;

due ispettori superiori o ingegneri capi del Genio civile, membri;

il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, membro;

un colonnello di porto designato dal Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della Marina mercantile, membro;

il capo dell'Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo della Regia marina, membro;

l'ufficiale della Regia marina destinato presso l'Ufficio militare del Ministero delle colonie, membro;

un capitano di lungo corso designato dal Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della Marina mercantile, membro;

l'ufficiale dell'Arma aeronautica in servizio di collegamento presso l'Ufficio del capo di stato maggiore della Regia marina o l'ufficiale della Regia marina in servizio di collegamento presso l'Ufficio del capo di stato maggiore della Regia aeronautica, membro;

un ufficiale superiore designato dal Ministero dell'aeronautica fra quelli in servizio presso l'Ufficio centrale del demanio, membro;

il capo della Divisione amministrativa della Direzione generale del personale e dei servizi militari del Ministero della marina, membro;

il capo della Divisione fari e segnalamenti marittimi presso il Ministero della marina, membro e segretario;

un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, membro e segretario;

un funzionario amministrativo del Ministero della marina, membro e segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il R. decreto 15 marzo 1934, n. 829.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DI CROLLALANZA — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316.
Approvazione del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 13 aprile 1933, n. 298, con cui il Governo del Re venne autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della legge suddetta con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e con tutte le altre disposizioni legislative riferentisi alla protezione della maternità e dell'infanzia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e delle corporazioni, di concerto con i Ministri, Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia, composto di ventisette articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 130. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 1.

(*Art. 1 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Legge 13 giugno 1927, n. 1168 - Art. 1 legge 13 aprile 1933, n. 298*).

E' istituito un Ente morale con sede in Roma, denominato « Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

L'Opera nazionale non è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa può richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa, o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale e i suoi organi provinciali e comunali sono parificati alle amministrazioni dello Stato.

L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore

che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

Il decreto del Ministro deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.

L'Opera nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti.

Art. 2.

(*Art.* 2 *legge* 10 *dicembre* 1925, *n.* 2277 - *Art.* 1 *R. decreto-legge* 21 *ottobre* 1926, *n.* 1904 - *Art.* 1 *R. decreto-legge* 27 *marzo* 1933, *n.* 371 - *Art.* 2 *legge* 13 *aprile* 1933, *n.* 298).

L'Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto di 13 membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, e designati: uno dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; due dal Ministro per l'interno, e cinque, rispettivamente, dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, scegliendoli nel personale delle relative amministrazioni di grado non inferiore al 6°; uno dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e uno dalla Croce Rossa Italiana; tre sono scelti dal Ministro per l'interno tra le persone specialmente competenti nelle discipline relative all'assistenza della madre e del fanciullo.

I membri del Consiglio si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere confermati.

Il presidente e il vice presidente, da scegliersi fra i consiglieri, sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice presidente dello stesso Consiglio e di un membro del Consiglio designato dal Ministro per l'interno, il quale nominerà pure un supplente, scegliendolo tra i consiglieri.

Nei casi di urgenza, la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consessi: il Ministro per l'interno la può promuovere.

Il presidente, il vice presidente e i membri del Consiglio centrale possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 3.

(*Art.* 3 *legge* 10 *dicembre* 1925, *n.* 2277 - *Art.* 2 *R. decreto-legge* 21 *ottobre* 1926, *n.* 1904 - *Art.* 3 *legge* 13 *aprile* 1933, *n.* 298).

Sono considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.

Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10.000.

Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a L. 500.

Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.

Sono soci giovanili i minori di anni 18 che corrispondano annualmente la somma di L. 10.

Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera.

Il presidente dell'Opera sceglie un componente del Consiglio direttivo di ciascuna Federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella provincia.

Art. 4.

(*Art.* 4 *legge* 10 *dicembre* 1925, *n.* 2277 - *Art.* 3 *R. decreto-legge* 21 *ottobre* 1926, *n.* 1904 - *Art.* 4 *legge* 13 *aprile* 1933, *n.* 298).

L'Opera nazionale:

1° provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'età di anni 18 compiuti.

Con le provvidenze dirette a questi scopi, l'Opera nazionale integra le opere già esistenti di protezione della maternità e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative;

2° favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti, di scuole teorico-pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;

3° organizza, d'accordo con le amministrazioni delle provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, nonchè con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorità scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili;

4° invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunità, la riforma di tali disposizioni.

Art. 5.

(*Art.* 5 *legge* 10 *dicembre* 1925, *n.* 2277).

L'Opera nazionale è investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, e nello esercizio di tale potere ha la facoltà di provocare dalle competenti autorità governative i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari, e di promuovere, in particolar modo, la sospensione e lo scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati.

Restano ferme le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, relative alla tutela e alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 6.

(Art. 6 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 5 legge 13 aprile 1933, n. 298).

Nell'esplicazione dei suoi compiti integrativi, l'Opera nazionale ha la facoltà:

a) di fondare istituzioni di assistenza materna, casse di maternità, opere ausiliarie dei brefotrofi per la tutela delle madri bisognose e abbandonate, che allattano la loro prole, ed altre istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia, là dove l'assistenza risulti deficiente, o di promuoverne la fondazione;

b) di sovvenzionare le istituzioni che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali, anche sotto forma di concorso nel pagamento delle rette degli assistiti;

c) di provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indirizzandone le attività secondo i più urgenti bisogni della popolazione locale e promuovendo all'uopo la revisione dei relativi statuti e regolamenti e, nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni altra riforma consentita dalle leggi in vigore.

È prescritto il parere dell'Opera nazionale per provvedere sulle domande di erezione in ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 7.

(Art. 7 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 4 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 179 testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 - Art. 6 legge 13 aprile 1933, n. 298).

L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

1° con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio;

2° coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate alla erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'art. 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di Pietà di prima categoria riservata, in base all'art. 3 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

4° con quella percentuale di utili netti che potrà essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti Istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Santo Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;

5° col quarto delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'art. 179 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

6° con le contribuzioni dei soci;

7° con le rendite del proprio patrimonio provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni, o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti.

I fondi di cui ai nn. 2, 3 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia nelle provincie e nei comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura.

Art. 8.

(Art. 8 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 5 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 7 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In ogni Provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

La Federazione è retta da un Consiglio di 11 membri, compresi il presidente e il vice presidente, che sono di diritto, rispettivamente, il preside della Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata.

Fanno parte di diritto del Consiglio:

1) il consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica;

2) il medico provinciale;

3) il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato.

Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, quattro dal prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternità e dell'infanzia, uno dal presidente dell'Opera nazionale scegliendolo fra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella Provincia, in conformità al disposto del precedente art. 3.

I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti non di diritto del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio; il presidente dell'Opera nazionale la può promuovere.

Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del Prefetto, contro il quale è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Contro la determinazione del Ministro non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'amministrazione provinciale.

Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovrà stabilirne i diritti e le attribuzioni, con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze.

Art. 9.

(Art. 9 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 6 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 8 legge 13 aprile 1933, n. 298).

La Federazione provinciale:

1° dirige e coordina le attività dei Comitati comunali di patronato di cui all'art. 11;

2° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi

di protezione e assistenza della maternità e della infanzia nell'ambito della provincia, dirigendo e coordinando le attività delle istituzioni pubbliche e private;

3° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia, e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternità e della infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni.

Art. 10.

(Art. 9 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 6 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 8 legge 13 aprile 1933, n. 298).

Il presidente rappresenta la Federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private, e dei Comitati di patronato di cui al seguente articolo 11 ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternità e dell'infanzia.

Nei casi di urgenza, il presidente può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

Per l'esercizio della vigilanza, il presidente può fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori corporativi, con le modalità stabilite nel regolamento.

Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla Cassa Nazionale di maternità e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza è esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni.

Art. 11.

(Articoli 10 e 11 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Articoli 7 e 8 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In ogni Comune è costituito, per l'attuazione dei compiti della Federazione provinciale, un Comitato di patronato, composto di membri di diritto e di altri scelti dal presidente della Federazione stessa tra persone di indiscussa probità e rettitudine, esperti in materia di assistenza materna ed infantile.

Sono patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore, designati dal presidente del tribunale, l'ufficiale sanitario del Comune, il presidente della Congregazione di carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote che abbia cura di anime, designato dal prefetto, la segretaria del Fascio femminile.

Nei Comuni nei quali occorra costituire più di un Comitato, i componenti dei Comitati aggiunti sono nominati dal Comitato indicato al primo comma del presente articolo, cui spetta determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti.

La nomina dei patroni e delle patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti deve essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione.

Art. 12.

(Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).

Il podestà o un suo delegato è di diritto presidente del Comitato di patronato.

In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce la Segretaria del Fascio femminile.

Le nomine del presidente e del vice-presidente dei comitati aggiunti sono fatte, rispettivamente, dal podestà e dalla segretaria del Fascio femminile, con la ratifica del Consiglio direttivo della Federazione.

Art. 13.

(Art. 10 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).

I Comitati di patronato:

1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dal presente testo unico e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati e adoperandosi perchè le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso di infermiere retribuite dall'Opera nazionale e di visitatrici volontarie;

2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle Congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

4° vigilano sui fanciulli adolescenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, e curano che, in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia nei singoli comuni, e promuovono, quando occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia, i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi, i quali devono prestare la necessaria assistenza.

Art. 14.

(Art. 11 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).

I Comitati di patronato hanno sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal Comune e si avvalgono dell'opera del segretario e degli altri impiegati del Comune.

Art. 15.

(Art. 12 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 10 legge 13 aprile 1933, n. 298).

I patroni che, omettendo di eseguire gl'incarichi eventualmente ricevuti, o eseguendoli senza la necessaria diligenza, compromettano il normale funzionamento dei servizi di assistenza, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente.

Art. 16.

(*Art. 13 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 10 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 11 legge 13 aprile 1933, n. 298*).

Le funzioni del presidente, vice presidente e dei membri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, del presidente, del vice presidente e dei membri dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali, nonchè quelle dei presidenti e vice presidenti dei comitati di patronato e dei patroni e delle patronesse sono gratuite.

Art. 17.

(*Art. 14 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 11 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 12 legge 13 aprile 1933, n. 298*).

Le istituzioni pubbliche e private attualmente esistenti per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia continueranno ad erogare i rispettivi redditi, in conformità delle tavole di fondazione e degli statuti, a vantaggio degli abitanti delle Provincie, dei Comuni e delle frazioni di Comune a cui esse sono destinate, salvo le riforme previste nel presente testo unico e nelle leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Tuttavia le dette istituzioni, nei limiti dei posti disponibili e secondo le rispettive finalità, sono tenute ad accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza ed agli speciali requisiti stabiliti dai rispettivi statuti, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera nazionale, dalle Federazioni provinciali e dai comitati di patronato, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera nazionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento.

Art. 18.

(*Art. 15 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 13 legge 13 aprile 1933, n. 298*).

Gli ospedali, asili di maternità e altri congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ancorchè si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvo, in questo caso, l'emissione dell'ordinanza e il diritto al rimborso delle spese di assistenza, a norma dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 17 del presente testo unico.

Art. 19.

(*Art. 17 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 14 legge 13 aprile 1933, n. 298*).

Quando le autorità di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al Comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.

Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale.

Ai cittadini trasgressori è applicabile la pena prevista nell'art. 593, primo comma, del Codice penale.

Art. 20.

(*Art. 18 legge 10 dicembre 1925, n. 2277*).

Agli effetti della vigilanza di cui al n. 2 dell'art. 13 del presente testo unico, allorchè una persona allevi o custodisca un fanciullo minore di quattordici anni, fuori dalla dimora dei genitori o del tutore, deve farne dichiarazione al locale Comitato di patronato, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.

Al Comitato medesimo gli istituti pubblici e privati di beneficenza e assistenza debbono comunicare l'elenco dei fanciulli in essi ricoverati e di quelli affidati a privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanciulli medesimi.

Gli allevatori e custodi e i presidenti degl'istituti di beneficenza e assistenza che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 21.

(*Art. 19 legge 10 dicembre 1925, n. 2277*).

Quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione, i patroni, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, debbono ritirarlo e collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori, o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto.

Uguale provvedimento debbono adottare i patroni, quando le nutrici, gli allevatori e gli amministratori e direttori degli istituti pubblici e privati si oppongano, senza giustificati motivi, alle loro visite o a quelle degli ispettori di cui all'art. 10 del presente testo unico, salvo l'applicazione, a carico delle nutrici e degli allevatori, amministratori o direttori, delle pene previste nel Codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti verso i fanciulli allevati o ricoverati e nei casi di violenze o minacce verso i patroni o ispettori, i quali vanno considerati, a tutti gli effetti, come pubblici ufficiali.

Art. 22.

(*Art. 20 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 15 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 26 R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404*).

Il procuratore del Re deve trasmettere alla Federazione della provincia di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 28, secondo comma, 32, 34, 541, 564, quarto comma, e 569 del Codice penale, 233 del Codice civile, 26 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe.

Art. 23.

(*Art. 12 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 17, primo comma, testo unico 18 giugno 1931, n. 773 - Art. 6 lett. e, art. 24, primo comma, e art. 25, n. 8, legge 26 aprile 1934, n. 653*).

È vietato adibire i minori degli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura.

Ai contravventori sono applicabili le penalità previste nell'art. 17, 1° comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 24.

(*Art. 23 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 16 legge 13 aprile 1933, n. 298*).

Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali bevande anche il vino.

I contravventori sono puniti a norma dell'art. 689 del Codice penale.

Art. 25.

(*Art. 24 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 17 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 730 Codice penale*).

Fermo il disposto dell'art. 730, capoverso, del Codice penale, chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 è punito con l'ammenda sino a L. 200.

È vietato ai minori degli anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena dell'ammenda di L. 20.

Art. 26.

(*Art. 13 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 18 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 6, lett. d ed f - Art. 25, n. 6, legge 26 aprile 1934, n. 653*).

L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli 23, 24, 25, nell'art. 6 lett. *d* ed *f* della legge 26 aprile 1934, n. 653, e nell'art. 78 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere promosso dall'Opera nazionale, alla quale, in ogni caso, le autorità locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati.

Art. 27.

(*Art. 25 legge 10 dicembre 1925, n. 2277*).

È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con quelle del presente testo unico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2317.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria Santissima della Misericordia e Figliolanza, in Melilli (Siracusa).

N. 2317. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma della Misericordia e Figliolanza, in Melilli (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2318.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento e Maria Madre dei peccatori, in Melilli (Siracusa).

N. 2318. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento e Maria Madre dei peccatori, con sede in Melilli (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2319.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento della Sciabica, in Ragusa.

N. 2319. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento della Sciabica, in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII, n. 2320.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Suffragio nella Chiesa di San Francesco, in Tagliacozzo (Aquila).

N. 2320. R. decreto 17 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Suffragio nella Chiesa di S. Francesco, con sede in Tagliacozzo (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII, n. 2321.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS. Sacramento nella Chiesa di San Cosmo, in Tagliacozzo (Aquila).

N. 2321. R. decreto 17 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite del SS. Sacramento nella Chiesa di San Cosmo, con sede in Tagliacozzo (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII, n. 2322.

Dichiarazione formale dei fini di alcune Confraternite della provincia di Aquila.

N. 2322. R. decreto 17 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Aquila:

1. Raiano - Confraternita di Maria SS. del Rosario nella parrocchia di S. Maria Maggiore.
2. Pacentro - Confraternita di S. Maria della Misericordia e di S. Michele Arcangelo.
3. Raiano - Confraternita di Maria SS. Addolorata.
4. Pacentro - Confraternita di S. Antonio di Padova.
5. S. Stefano di Sessanio - Confraternita di Maria SS. del Carmine.
6. Roccaraso - Confraternita del SS. Sacramento.
7. Pacentro - Confraternita della SS. Croce.
8. Castel di Sangro - Confraternita del SS. Rosario.
9. Montereale - Confraternita della Madonna della Pietà e del SS. Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII.

Nomina di S. A. R. Aimone di Savoia Aosta, Duca di Spoleto, a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1094;

Visto il R. decreto 22 luglio 1932 (registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1932, al registro 12, foglio 329) col quale l'on. marchese Pietro Parisio fu nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada, nella sua qualità di commissario del Reale Automobile Club d'Italia;

Ritenuto che con R. decreto 6 dicembre 1934 il predetto on. avv. marchese Pietro Parisio ha cessato dalla suindicata carica di commissario del Reale Automobile Club d'Italia;

Vista la lettera 14 dicembre 1934, n. 107562, della Presidenza del Reale Automobile Club d'Italia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla data del presente decreto S. A. R. Aimone di Savoia Aosta, Duca di Spoleto, presidente del Reale Automobile Club d'Italia, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada, in sostituzione dell'on. avv. marchese Pietro Parisio.

In caso di assenza o di impedimento, S. A. R. Aimone di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto, sarà sostituito, in seno al predetto Consiglio di amministrazione, dal principe dott. ing. Giangiacomo Borghese, vice presidente del R.A.C.I.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII
Registro 2 Lavori pubblici, foglio 339.

(532)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1935-XIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione di Consorzi agrari dell'Istria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza con la quale il commissario governativo dei Consorzi agrari dell'Istria espone un progetto di fusione dei seguenti Consorzi: 1) Consorzio agrario della provincia d'Istria Pola; 2) Consorzio agrario cooperativo Albona; 3) Consorzio agrario cooperativo Buie; 4) Cooperativa agricola enti economici Capodistria; 5) Cooperativa acquisti e vendite Isola d'Istria; 6) Consorzio agricolo isolano Isola d'Istria; 7) Famiglia agricola cooperativa Matterada; 8) Consorzio agrario cooperativo Montona; 9) Consorzio agrario cooperativo Orsera; 10) Consorzio agrario cooperativo Parenzo; 11) Consorzio agrario cooperativo Pirano; 12) Consorzio agrario cooperativo Pisino; 13) Consorzio agrario cooperativo Pola; 14) Consorzio agrario cooperativo Rovigno; 15) Consorzio agrario cooperativo Umago; 16) Società acquisti cumulativi Umago; 17) Consorzio cooperativo Verteneglio; 18) Consorzio agrario cooperativo Cherso; 19) Consorzio agrario cooperativo Lussinpiccolo;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione dei Consorzi agrari dell'Istria sopra indicati, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione, ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37.

Il termine durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, nel giornale *Corriere Istriano* di Pola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(534)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 22 febbraio 1935-XIII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 17 gennaio 1935, n. 44, concernente il conferimento di poteri straordinari al Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per la case popolari con sede in Bologna.

(535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Si avverte che al n. 665 del XII elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti o per l'ampliamento di stabilimenti industriali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1934, in luogo di: « Decreto Ministeriale 27 settembre 1934-XII col quale la S. A. Acciaieria e Ferriere Falck, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare il proprio stabilimento di Sesto San Giovanni con l'installazione di un nuovo alto forno per la fabbricazione della ghisa dalle ceneri di pirite »

deve leggersi:

« Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Falck, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Sesto San Giovanni con la installazione di un nuovo alto forno per la fabbricazione della ghisa dalle ceneri di pirite ».

(537)

Regno d'Italia

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 24
dal 16 dicembre al 31 dicembre 1934 - Anno XIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Castelletto	B	—	1
Id.	Frinco	B	—	1
Aosta	S. Giusto C.	B	—	1
Arezzo	S. Giovanni V.	B	—	1
Avellino	Ariano P.	B	—	1
Id.	Montoro Superiore	B	—	1
Id.	S. Stefano S.	B	—	1
Bari	Bari	B	—	1
Id.	Palo	B	—	1
Brescia	Borgosatollo	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B	—	1
Campobasso	Venafro	O	—	1
Como	Fenegrò	B	—	1
Cuneo	Cherasco	B	—	1
Id.	Tarantasca	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Frosinone	Fiuggi	B	—	1
Id.	Isola Liri	B	—	1
Littoria	Cori	O	1	—
Id.	Littoria	B	3	—
Matera	Grassano	E	1	—
Id.	Miglionico	E	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Solera	B	—	1
Pavia	Castel d'Agogna	B	—	1
Pisa	S. Miniato	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Roma	Genazzano	O	1	—
Id.	S. Angelo R.	O	1	—
Salerno	Sassano	B	—	1
Sassari	Usini	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	—	1
			7	28
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Feltre	B	—	1
Cosenza	Tarsia	B	—	1
Fiume	Castel di Istria	B	—	1
Forlì	Cesena	B	—	1
Roma	Castel Madama	B	1	—
Venezia	Scorzè	B	—	1
			1	5
	Afta epizootica.			
Alessandria	S. Salvatore	B	1	—
Aosta	Arvier	B	8	—
Id.	Villanova B.	B	9	5
Bologna	Argelato	B	—	1
Id.	Bologna	B	1	11
Id.	Bentivoglio	B	—	1
Id.	Bazzano	B	—	1
	Segue: *Afta epizootica.*			
Bologna	Borgo Pan.	B	—	1
Id.	Casalecchio	B	1	—
Id.	Castel Mag.	B	2	1
Id.	Castel Argile	B	—	1
Id.	Calderara	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	—	1
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	S. Agata B.	B	—	1
Id.	S. Giovanni Persiceto	B	2	2
Id.	S. Lazzaro S.	B	1	2
Como	Carugo	B	1	—
Id.	Costamasnaga	B	—	1
Id.	Inverigo	B	48	—
Id.	Lurago	B	6	—
Id.	Mariano	B	3	6
Id.	Nibionno	B	2	2
Firenze	S. Casciano	B	—	1
Milano	Carnate	B	—	1
Id.	Cernusco N.	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Locate T.	B	—	1
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Paullo	B	—	1
Id.	Settala	B	—	—
Novara	S. Pietro M.	B	1	—
Pavia	Battuda	B	1	—
Id.	Vellezzo	B	—	1
Roma	Governatorato	B	2	2
Torino	Caselle C.	B	2	—
			94	48
	Mal rossino dei suini.			
Alessandria	Mongardino	S	1	—
Aquila	Pescina	S	27	—
Id.	Capistrano	S	8	—
Avellino	Andretta	S	—	7
Id.	Bonito	S	—	1
Id.	Savignano	S	—	1
Belluno	Belluno	S	1	—
Id.	Sedico	S	1	—
Bolzano	Castelrotto	S	—	1
Campobasso	Montefalcone sul S.	S	—	1
Id.	Ripabottoni	S	—	2
Cremona	Casalmaggiore	S	2	—
Id.	Scandolara R.	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Serracapriola	S	—	5
Id.	Cagnano V.	S	—	1
Frosinone	Arce	S	1	—
Id.	Atina	S	—	11
Id.	Picinisco	S	—	4
Id.	Villalatina	S	—	2
Macerata	Macerata	S	—	1
Matera	Grassano	S	—	1
Id.	Pomarico	S	1	—
Id.	Accettura	S	3	—
Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	S. Giorgio Lucano	S	2	—
Parma	Noceto	S	—	1
Perugia	Perugia	S	1	—
Pola	Rovigno	S	—	1
Potenza	Avigliano	S	1	2
Id.	Chiaromonte	S	—	2
Id.	Francavilla	S	—	2

Segue: Mal rossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Potenza	Sedile	S	—	2
Id.	Viggiano	S	—	1
Teramo	Teramo	S	—	3
Udine	Campoformio	S	1	—
Id.	Casarsa	S	2	—
Id.	Fagogna	S	—	1
Venezia	Caorle	S	—	1
Id.	Grisolera	S	—	1
			51	56

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Murisengo	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	1	1
Id.	Castiglion Fiorentino	S	—	3
Id.	Cavriglia	S	2	1
Id.	Cortona	S	4	10
Id.	Foiano	S	5	6
Id.	Laterina	S	—	1
Id.	Loro Ciuffenna	S	1	1
Id.	Lucignano	S	2	2
Id.	Montevarchi	S	—	4
Id.	S. Giovanni Valdarno	S	2	2
Id.	Terranova B.	S	—	5
Bologna	Bologna	S	1	1
Id.	Borgo Panicale	S	—	1
Id.	S. Lazzaro S.	S	1	—
Bolzano	Merano	S	—	1
Brescia	Quinzano	S	—	1
Firenze	Figline	S	1	—
Id.	Montemalo	S	3	—
Frosinone	Belmonte	S	—	5
Id.	Castello San Biagio	S	—	1
Genova	S. Olcese	S	1	—
Matera	Ferrandura	S	—	1
Id.	Garaguso	S	1	—
Id.	Salandra	S	—	2
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Modena	Castelnuovo	S	1	—
Id.	Pievepelago	S	1	—
Padova	Carmignano	S	—	1
Id.	Montagnana	S	1	—
Id.	Saletta	S	—	1
Id.	Teolo	S	—	1
Parma	Fidenza	S	1	—
Pesaro	Macerata F.	S	—	2
Id.	Urbania	S	—	1
Pistoia	Pistoia	S	2	—
Pola	Erpelle	S	1	—
Potenza	Accettura	S	3	—
Id.	Brienza	S	1	—
Id.	Noepoli	S	5	—
Id.	Lagonegro	S	1	—
Id.	Pescopagano	S	1	—
Reggio Emilia	Correggio	S	1	—
Id.	Poviglio	S	1	—
Id.	Reggiolo	S	1	2
Id.	S. Ilario D.	S	1	—
Roma	Governatorato	S	1	—
Sassari	Bono	S	1	—
Id.	Villanova	S	1	—
Siena	Gajole	S	2	—
Id.	Montepulciano	S	34	—
Id.	Monteroni	S	—	1
Id.	Sinalunga	S	9	1
Id.	Torrita	S	8	—

Segue: Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Sondrio	Sandalo	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	1
Terni	Terni	S	1	—
Treviso	Conegliano	S	1	—
Id.	Valdobbiadene	S	—	1
Trieste	Sesana	S	1	—
Id.	Trieste	S	1	—
Venezia	Cavarzere	S	1	—
Vicenza	Montebello	S	—	1
Viterbo	Canepina	S	—	1
			110	62

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cuneo	Villar San Costanzo	E	—	1
Lecce	Lecce	E	—	1
Id.	Monteroni	E	—	1
			—	3

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Caltabellotta	E	1	—
Id.	Racalmuto	E	1	—
Id.	Ribera	E	1	—
Id.	Sciacca	E	1	—
Avellino	Altavilla	E	—	1
Id.	Baiano	E	—	1
Id.	Cervinara	E	—	1
Id.	Montoro	E	2	—
Id.	S. Martino V. C.	E	—	1
Belluno	Belluno	E	1	—
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Imperia	Diano M.	E	1	—
Id.	Cervo	E	6	—
Id.	Diano San Pietro	E	1	—
Id.	Diano Castello	E	1	—
Messina	Messina	E	7	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Albanova	B	9	—
Id.	Atella	E	1	—
Id.	Camposano	E	1	—
Id.	Castel Cis.	E	1	—
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	15	—
Id.	Marigliano	E	2	—
Id.	Napoli	E	28	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Pollena T.	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	—	8
Id.	S. Paolo B.	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	6	—
Id.	Trentola	E	5	—
Id.	Villa V.	E	8	—
Palermo	Bagheria	E	5	—
Id.	Belmonte	E	5	—
Id.	Casteldaccia	E	1	—
Id.	Palermo	E	1	—
Salermo	Amalfi	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	—	1
Id.	Campagna	E	1	—
Id.	Maiori	E	3	—
Id.	Mercato San Severino	E	1	—
Id.	Minori	E	4	—
Id.	Sossano	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico.*				
Salerno	Serre	E	2	—
Id.	Sicignano	E	1	—
Id.	Tramonti	E	3	1
Trapani	Alcamo	E	3	4
Id.	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellammare del G.	E	1	—
Id.	Salemi	E	1	—
Udine	Tolmezzo	E	1	—
			142	26
Rabbia.				
Avellino	Montella	Cn	—	1
Littoria	Cisterna	Cn	2	—
Id.	Sezze	Cn	—	1
Napoli	Dimitile	Cn	—	1
Id.	Frattamaggiore	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	5
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Id.	Vico Equestre	Cn	—	1
Pesaro	Pesaro	Cn	—	1
Viterbo	Caprarola	Cn	—	1
			2	13
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	1	—
Aquila	Calascio	O	1	—
Campobasso	Civitanova	O	2	—
Foggia	Volturara	O	—	1
Id.	Lucera	O	—	1
Macerata	Macerata	O	—	1
Perugia	Foligno	O	4	1
Id.	Trevi	O	1	—
Potenza	Lagonegro	O	1	—
Roma	Governatorato	O	4	1
Terni	Amelia	O	1	—
Id.	Calvi U.	O	1	—
Id.	Ferrentino	O	1	—
Id.	Narni	O	1	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Valentano	O	1	—
			23	5
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Brindisi	Mesagne	O	1	—
Catania	Linguaglossa	O	1	—
Id.	Misterbianco	O	—	1
Roma	Castelgandolfo	O	—	1
			2	2
Aborto epizootico.				
Aosta	Bollengo	B	—	1
Belluno	Feltre	B	—	1
Id.	Lorenzago	B	2	1
Id.	Lozzo	B	—	1
Id.	Mel	B	2	—
Id.	S. Vito	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico.*				
Bologna	Casalecchio	B	—	1
Id.	Castelmaggiore	B	1	1
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Granarolo	B	2	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Monteveglio	B	1	—
Cremona	Corte de' Frati	B	1	—
Id.	Pieve S. Giac.	B	1	—
Frosinone	Atina	B	—	2
Lecce	Leverano	Cp	—	1
Lucca	Massarosa	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	—	1
Id.	Bomporto	B	1	1
Id.	Campogalliano	B	2	1
Id.	Camposanto	B	1	—
Id.	Carpi	B	29	9
Id.	Castelfranco	B	5	—
Id.	Castelnuovo	B	4	—
Id.	Castelletto	B	6	2
Id.	Fiorano	B	1	2
Id.	Finale	B	2	3
Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Marabello	B	4	2
Id.	Medolla	B	4	3
Id.	Modena	B	18	—
Id.	Nonantola	B	6	1
Id.	Prignano	B	1	1
Id.	Ravarino	B	10	1
Id.	Savignano	B	2	—
Id.	S. Felice	B	1	—
Id.	San Prospero	B	7	5
Id.	Soliera	B	10	2
Id.	Spilimbergo	B	1	—
Novara	Nibbiola	B	1	—
Id.	Piedimulera	B	2	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Campodoro	B	1	—
Id.	Mestrino	B	1	—
Id.	S. Urbano	B	2	1
Reggio Emilia	Bagnolo	B	1	—
Id.	Guastalla	B	2	—
Id.	Ramiseto	B	1	—
Roma	Governatorato	B	19	1
Rovigo	Arquà P.	B	1	—
Udine	Azzano	B	1	—
Id.	Sedegliano	B	1	—
Vercelli	Rovasenda	B	—	1
			165	46
Tubercolosi bovina.				
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Corato	B	2	—
Id.	Ruvo	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Forlì	Rimini	B	—	1
Parma	Cortile San Martino	B	—	1
Id.	Traversetolo	B	—	1
Treviso	Vittorio Veneto	E	—	2
			7	5
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli	Comunanza del Litt.	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Colera dei polli.				
Cremona	Drizzona	P	12	—
Matera	Grassano	P	2	—
Padova	Curtarolo	P	1	—
Id.	Piombino Dese	P	—	1
Udine	Codroipo	P	2	—
Id.	Udine	P	1	—
Venezia	Carle	P	1	—
Id.	Cavarzere	P	1	—
Vicenza	Montebello	P	—	1
			20	2
Difterite aviaria.				
Ascoli	Force	P	1	—
Firenze	Barberino M.	P	—	1
Forlì	Forlì	P	—	1
Genova	Torriglia	P	1	—
Lecce	Soleto	P	1	—
Livorno	Colle Salvetti	P	—	3
Lucca	Serravezza	P	1	—
Sassari	Sassari	P	1	—
			5	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	22	32	35
Carbonchio sintomatico	6	6	6
Afta epizootica	10	37	142
Mal rossino dei suini	19	40	107
Peste e setticemia dei suini	28	64	172
Morva	2	3	3
Farcino criptococcico	11	52	163
Rabbia	5	10	15
Rogna	10	19	28
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	
Aborto epizootico	15	53	211
Tubercolosi bovina	4	9	12
Diarrea dei vitelli	1	1	3
Colera dei polli	6	9	22
Difterite aviaria	8	8	10

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 20 genn. 1935 XIII — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . L.		5,822.341.419, 84	+ 1.832
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . L.	73.057.819, 77		— 14.812
Buoni del Tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	8.821.618, 97		— 2.208
		81.879.438, 74	— 17.020
Riserva totale . . . L.		5.904.220.858, 58	— 15.188
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . »		289.740.032, 95	— 1.073
Portafoglio su piazze italiane . . . »		3.843.501.733, 89	— 75.195
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		6.096.077, 44	+ 374
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . L.	1.292.602.410, 25		+ 98.096
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . »	24.316, 75		—
		1.292.626.727 —	+ 98.096
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1.375.171.227, 05	— 9.980
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	36.253.896, 30		— 2.382
altri . . . »	44.812.544, 12		+ 3.169
		81.066.440, 42	+ 787
Azionisti a saldo azioni . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . »		155.545.709, 85	+ 6
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		979.832.754, 13	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . »	141.055.308, 50		—
Impiego fondo pensioni . . . »	254.416.121, 81		+ 94
Debitori diversi . . . »	768.650.973, 88		+ 15.344
		1.226.607.404, 19	+ 15.438
Spese . . . L.		7.515.287, 07	+ 6.368
L.		17.134.722.357, 57	
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		28.983.332.359, 39	— 130.073
L.		46.118.054.716, 96	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		402.496.917, 11	— 303
TOTALE GENERALE . . . L.		46.520.551.634, 07	

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 26 novembre 1934-XIII).

Il Governatore: V AZZOLINI.

(9764)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000.

gennaio 1935 XIII

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 genn. 1935 XIII — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	12.787.238.450 —	+ 166.451
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	335.082.247, 47	+ 41.938
Depositi in conto corrente	»	663.285.648, 37	+ 80.113
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	14.085.606.345, 84	+ 288.502
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	287.136.618, 45	+ 9.803
Conto corrente del Regio tesoro vincolato	»	1.256.529.997, 42	— 288.521
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubblico interno - conto corrente	»	15.648.912, 44	+ 337
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . . L. 145.157.415, 43			—
Fondo speciale azionisti investite in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . . . » 563.466.552, 88			+ 4.379
		754.623.968, 31	+ 4.379
Rendite del corrente esercizio	L.	47.416.808, 47	+ 5.133
Utili netti dell'esercizio precedente	»	55.259.706, 64	—
	L.	17.134.722.357, 57	
Depositanti	»	28.983.332.359, 39	— 130.073
	L.	46.118.054.716, 96	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	402.496.917, 11	— 303
TOTALE GENERALE	L.	46.520.551.634, 07	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 41,92 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . . 45, 53 %

Servizio Ragioneria - p. *Il capo servizio*: PIERINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 45.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.81
Inghilterra (Sterlina)	57.68
Francia (Franco)	77.90
Svizzera (Franco)	383 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.76
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canada (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.46
Cile (Pesc)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7125
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.995
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.35
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.925
Id. 3,50 % (1902)	77.35
Id. 3 % lordo	59.525
Prestito redimibile 3,50% 1934	75.925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89.625
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.15
Id. id. 5 % id. 1941	101 —
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	95.325
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	96.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 106.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 2 marzo 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Farina Luigi di Giuseppe per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: Buono Tesoro quinquennale, serie A: 1 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° aprile 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 762 — Data: 27 dicembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Musmeci Mario fu Carmelo per conto del Beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Patti — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(218)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Errata-corrige.

Nei seguenti bandi di concorso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1935-XIII, n. 43, si è incorsi in alcuni errori che qui si rettificano:

Concorso a 10 posti di ispettore aggiunto nel ruolo dell'Ispettorato corporativo (Gruppo B).

Art 3, *terzo comma*: alle parole «... buona condotta», vanno aggiunte le parole «*civile, morale e politica*».

Art. 12, dopo la lettera *b*), in sostituzione della lettera *a*) ripetuta, va intercalata la seguente lettera: «*c*) *di tre ispettori superiori centrali e di un ispettore capo regionale del ruolo dell'Ispettorato predetto*».

Concorso a 20 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo (Gruppo C).

Titolo del bando: deve leggersi «Concorso a *20* posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo (gruppo C)» in luogo di «Concorso a 10 posti...»

Art. 2, sesto comma: nella parte finale del comma deve leggersi «... *o* da uno dei Vice Segretari del Partito stesso», in luogo di «... *e* da uno dei Vice Segretari del Partito stesso».

Art. 6. — L'art. 6 consta di cinque commi e termina con le parole «... di stenografia (sistema Noè)». - Col sesto comma, e precisamente con le parole «Per lo svolgimento di ciascuna...» ha inizio l'*art. 7*.

(536)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.